

IL PIONIERE

Torre Pellice, 6 settembre 1946

GIORNALE D'AZIONE DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

Anno III - n. 36

La copia: L. 4 - Arretrati: L. 6

ABBONAMENTI: Annuali

» 200,-

Spedizione in Abbonamento Postale - Il Gruppo

AUTONOMIE E ZONE MISTILINGUI

II

Il decreto che concede l'autonomia della Valle d'Aosta promulgato il 7 settembre 1945 dal Governo Parri (D. L. n. 545) è stato il primo atto legislativo della democrazia italiana che abbia inciso sullo status costituzionale del paese. Esso dà alla Valle d'Aosta (art. 2) «personalità giuridica ed un ordinamento particolare... entro l'unità politica dello Stato italiano sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della nazione». Oltre all'istituzione del Consiglio della Valle, di 25 membri, della Giunta, di 5 membri e del Presidente, l'autonomia, cioè l'ambito della sovranità e dell'autodeterminazione della Valle d'Aosta è contenuta nell'art. 12, il quale dice testualmente:

- 1) sanità ed igiene;
- 2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attività nell'ambito della Valle;
- 3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;
- 4) istruzione elementare e media;
- 5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed altri lavori pubblici d'interesse della Valle;
- 6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione della fauna e del patrimonio storico della Valle, e gestione del locale ispettorato dell'agricoltura;
- 7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;
- 8) iniziative per la creazione e l'eventuale gestione d'istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;
- 9) iniziative in materia turistica vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- 10) gestione a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;
- 11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Non è chi non veda il rapporto fra questo articolo di legge, gli articoli 17 (uso della lingua francese) e 18 (insegnamento paritetico del francese nelle scuole) e la rivendicazione contenute nella «Dichiarazione delle popolazioni delle Vallate Alpine» che abbiamo riportata nell'articolo precedente.

Infine il decreto di autonomia della Valle d'Aosta statuisce, nel suo ultimo articolo (art. 23): «Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente».

L'autonomia della Valle d'Aosta, malgrado innumerevoli difficoltà, anche di carattere internazionale, si può dire si sia vittoriosamente affermata come un'esperienza positiva: è doveroso dire che molto del suo successo si deve al tatto e al senso di misura spiegati dalla persona alla quale è toccato il difficile compito di essere il primo «Presidente della Valle», cioè all'amico prof. Federico Chabod.

Questo esperimento costituisce un precedente prezioso per le altre zone autonome come la zona Trentino-Alto Adige, che sta per essere istituita e come la zona Valli Valdesi, la cui istituzione vivamente auspichiamo.

Intanto è proseguito, presso il Ministero per la Costituente il lavoro

di preparazione legislativa per ricostituire l'Assemblea Sovrana.

Nel mese di novembre 1945 è stata istituita presso il Dicastero suddetto la «Commissione di Studio per la riorganizzazione dello Stato» e questa si è costituita in quattro sottocommissioni, di cui la terza, intitolata sottocommissione per le autonomie locali, aveva per compito di raccogliere la documentazione per promuovere: 1) la creazione di enti locali di importanza politica e funzionale maggiore degli attuali enti territoriali; 2) il sistema tributario degli enti locali. Questa sottocommissione è risultata composta dalle seguenti persone: C. A. Jemolo, (presidente); Bozzi (demolab.); Casandaro (lib.); Donati Antigone, Donati Manlio (com.); Fuschini (democrist.); Gatta, Gilardoni (azione); Innocenti, Luzzatto Lucio (soc.); Malinverno, Moffa, Nuti (soc.); Piccioni (democrist.); Reale Egidio (azione); Storoni (lib.); Turchi (com.); Vitta, Zuccarini.

A fine gennaio questa sottocommissione ha istituito i suoi dibattiti su una relazione intitolata «La tutela delle minoranze nella nuova carta costituzionale dello stato italiano», dovuta al commissario Innocenti, la quale concludeva con le seguenti parole: «In linea meramente indicativa, si propone la seguente enunciazione del principio relativo alla tutela delle minoranze: agli appartenenti a gruppi minoritari sono garantiti il diritto al libero uso della lingua, all'istruzione in particolari istituti ad essi riservati, ad una adeguata rappresentanza nell'Assemblea elettiva nazionale, ed all'Amministrazione degli enti pubblici aventi finalità di istruzione, di assistenza e di beneficenza da essi costituiti».

Alla chiusura dei dibattiti di questa commissione, la relazione sulle conclusioni raggiunte è stata affidata al consulente Lucio Luzzatto. Questa relazione è ora stata pubblicata e sta per essere messa in vendita: essa rappresenta un documento importante per i difensori delle autonomie locali perché si deve presumere che esso servirà di base all'ulteriore opera legislativa dei deputati della Costituente.

Sia il rapporto Innocenti che la relazione Luzzatto tralasciano giustamente il problema della tutela da attribuire alle minoranze religiose, in quanto «la garanzia religiosa dovrebbe, per ogni cittadino, essere affermata in una disposizione di carattere generale che stabilisca per tutti, tra le altre libertà, anche quella di religione».

Ciò è giustissimo: le autonomie locali e la tutela delle minoranze etniche e delle minoranze linguistiche che non è e non può mai diventare un problema di minoranze religiose; solennemente proclamata la libertà religiosa, non si può più parlare di minoranze religiose da tutelare, anzi scompare l'entità stessa di «minoranza religiosa» come oggetto di legislazione.

Nella relazione Luzzatto si traslascia il concetto di minoranze di razza e di nazionalità, per l'impressione e l'emprismo del primo termine, perché nello stato nazionale non vi è luogo di adoperare il secondo, e ci si limita, giustamente, a considerare il problema delle minoranze etniche sotto l'aspetto di minoranze alloglotte o minoranze linguistiche, e di zone mistilingui che in seguito alla presenza di questi gruppi alloglotti si vengono a poter determinare nel paese.

«I gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali, dice la relazione della terza sottocommissione, sono caratteristici delle zone di trapasso, e benché presentino una loro omogeneità, non hanno esatti confini entro i quali possano essere divisi dalla popolazione di lingua italiana, né compattezza esclusiva. I territori che essi abitano sono territori mistilingui, nei quali si ha il fenomeno naturale e storico del contatto tra le nazionalità; che pone quindi a un tempo il problema

della salvaguardia dei loro diritti naturali, e della risoluzione pacifica e nuova di una situazione che è stata e può essere di urto, mentre può e deve venire anello di congiunzione. Ciò dà al problema delle minoranze in Italia il carattere suggestivo di problema di conciliazione, di convivenza, di pace, che lo rende meritevole della più attenta, e appassionante, considerazione, anche oltre i limiti della sua entità numerica e della sua rilevanza locale».

«I gruppi di lingua francese delle Alpi Piemontesi, prosegue la relazione, fan parte da secoli dello stato che ha la sua continuità nell'attuale Stato italiano, e vi si sono sempre considerati originari e propri. Vi si possono distinguere due nuclei geograficamente determinati, quello delle Valli Valdesi e quello della Valle d'Aosta».

«I Valdesi sono circa 30.000 in dodici comuni dell'alto Pellice, Val Luserna (Bobbio, Villar, Angrogna, Luserna S. Giovanni) che si congiunge per la montagna (Prarostino, San Germano, S. Secondo) con l'adiacente Val Germanasca (Pral, Massello, Perrero); capoluoghi delle due Valli sono Torre e Pomaretto. Collegati, oltreché dalla lingua, dalla religione, ne sono stati indotti al sentimento di una propria individualità, che si è sempre tenuto vivo anche attraverso proprie istituzioni. Vi si manifesta il problema della lingua, che vogliono mantenuta nella scuola e nella stampa, più che non si faccia sentire come esigenza per gli atti pubblici o giudiziari (solo vi è una pretura a Torre Pellice); e vi sono i problemi locali della emigrazione stagionale verso la Francia in primo luogo, e dello sfruttamento delle proprie, non larghe risorse».

La relazione Luzzatto descrive le autonomie da concedere che corrispondono sostanzialmente a quelle decretate per la Valle d'Aosta, esamina poi il problema della rappresentanza politica delle zone mistilingui, chiedendosi «se alle minoranze debba essere garantita una rappresentanza propria nella assemblea politica dello Stato» per concludere che «se il criterio rappresentativo sarà determinato dalla popolazione di circoscrizioni territoriali, si potrà tener conto della situazione minorita-

ria per rendere più diretta e certa la sua rappresentanza, mediante opportuna determinazione della circoscrizione, così com'è stato fatto per la Val d'Aosta nella legge elettorale per la Costituente. Analogamente si potrà provvedere per ogni altro criterio che sia preso a base della rappresentanza» e infine riporta la risoluzione adottata all'unanimità dalla terza sottocommissione nella riunione del 6 febbraio 1946, la quale suona:

«Le zone abitate da popolazioni mistilingui formeranno distinte unità territoriali, ordinate in modo da garantire, in armonia con le istituzioni democratiche dello Stato, l'uso della lingua e lo sviluppo della cultura, il rispetto e lo sviluppo dei costumi, delle tradizioni ambientali e degli interessi locali».

«La Commissione aggiunge inoltre la raccomandazione «che le unità territoriali mistilingui siano indicate nella stessa Costituzione» — concludendo, per quanto riguarda il Piemonte, «esse possono essere: Val d'Aosta, italo-francese, la circoscrizione territoriale ne risulta già definita dalla autonomia che vi è stata stabilita; in modo quanto meno analogo a taluni effetti si potrebbe considerare altra unità territoriale mistilingua italo-francese quella costituita dalle Valli Valdesi (Val Pellice, Val Luserna e Val Germanasca)».

Per la loro larghezza di vedute i lavori della sottocommissione per le autonomie locali le fanno onore e, per la stessa larghezza di vedute, la relazione fa onore al partito socialista al quale il relatore appartiene.

Ora si permetta allo scrivente un monito: nella storia vi sono occasioni che non si presentano una seconda volta — tocca alle popolazioni delle zone mistilingui, tocca ai comuni di queste zone, alle loro giunte ed ai loro consigli comunali di far sentire la loro voce, in nome di indubbi e gravi interessi locali, prima che l'Assemblea Costituente si sia pronunciata: per parte mia fin dall'epoca clandestina, all'autonomia locale ho dedicato, nel limite delle mie capacità, cure appassionate e non prive di rischi, non posso fare di più.

Mario Alberto Rollier

Il Congresso di Firenze dell'Associazione Partigiani

Fino dopo il Congresso Nazionale di Firenze dell'ANPI vi è una tacita intesa, ma se poi il Governo non mette in pratica subito le sue promesse, che avverrà?

Il baratro può aprirsi per la nostra Patria.

Si è cercato da ogni parte in questi 15 giorni di calma fittizia, di tappare le falle più pressanti. Si è cercato di dar lavoro ai disoccupati, si è dato vita a qualche attività straordinaria, e soprattutto si è promesso che si cambierà sistema.

Motivo non ultimo del gran nervosismo, è quell'impotenza che si riscontra quotidianamente di fronte alla macchina burocratica accentratrice dello Stato, e l'invadenza di benemerite partigiane della gran massa che ben poco a che vedere col movimento di resistenza, invadenza avallata, anzi incoraggiata dal Governo, o comunque dai partiti politici al Governo.

Esempi: in una grande città meridionale per ottenere la qualifica da Partigiano Combatente è sufficiente che l'interessato presenti domanda, convalidata da tre testimoni ed autenticata da un notaio!!!

E questo è logico se in Italia hanno da essere 700.000 i Partigiani, secondo il detto di un giornale del mezzogiorno!!!

Altro assurdo, la situazione della Lombardia. Scarse e modestamente efficaci furono qui le formazioni partigiane. Si sa che pochi elementi, più intraprendenti che capaci, riuscirono a formare delle «Divisioni» sulla carta però. «Divisioni» che

vivevano solamente nelle «cartelle» di detti signori impegnati nel facile compito di raccogliere nomi di simpatizzanti, magari 8 o 10 per famiglia, e di affiancarli, gonfiando il contenuto, a quei sparuti gruppi di veri partigiani che a poche centinaia formavano il nerbo della resistenza.

Basta pensare che a Comandante la piazza di Milano fu chiamato nientemeno che il Generale della Repubblica di Salò, l'esaltatore dell'esercito repubblicano a Vienna nel 1944, Emilio Faldella!!! Ma probabilmente lui faceva il doppio gioco!!! Ciò stava sempre col più forte! Buffoni. Ora, il Ministro della Guerra, Facchinetti, se ne viene a Milano, dove questi sono scarsamente rappresentati, non in Piemonte dove c'erano allora e ci sono oggi!

E pensate sia stato invitato qualcuno dei Piemontesi? Manco per idea! Si capisce, con questi non si può... ragionare, han la testa così dura e son così importuni!!!

Un'altra cosa ancora. Il comando del C.V.L., combinazione, ha la sua sede a Milano. L'ultima sua decisione democratica è stata di lanciare un film sulla resistenza nel nord-Italia, e fin qui benissimo. Ha speso però qualche cosa come 30 milioni (erano residui di fondi che dovevano a suo tempo essere dati alle formazioni partigiane). Se lo sono manipolato loro ed al Piemonte nulla, è stato detto o chiesto. E quei fondi erano pure nostri!

A tutte le Mostre che all'estero vengono allestite sulla resistenza, viene inviata gente di «Milano» in virtù appunto dei quattrini ivi

giacenti, e sovente, purtroppo, è gente che la resistenza l'ha vissuta, dall'altra parte però, come quel certo generale.

Bisogna far capire che la lotta partigiana è stata squisitamente a base regionale e ben poco, per non dir nulla, avevano a che vedere i comandi di una regione con quelli di un'altra, e nulla, assolutamente nulla, col fantomatico comando centrale, specie di S. I. M. agli ordini di un certo generale Messe... che ora distribuisce a palate medaglie e riconoscimenti.

Staremo a vedere cosa riusciremo noi piemontesi, Garibaldini, Autonomi, Matteotti, G. L., non importa, a Firenze. Una cosa è indispensabile per noi. Il decentramento regionale e l'autonomia economica assoluta. Se il Ministero Assistenza Post-Bellica dà dei quattrini, è giusto che questi vengano anche in Piemonte ad alleviare le sofferenze dei nostri mutilati e dei nostri sinistrati, invece che arenarsi in altri uffici, per permettere a gente impomatata, l'esibizione di insulsa vanagloria sui sacrifici che sono esclusivamente i loro.

Favout Paolo

La polveriera di Bobbio Pellice

L'on. Chiaramello (soc.) ha inviato al Ministro della guerra on. Facchinetti un'interrogazione chiedendo di «rimuovere da Bobbio Pellice, paese di confine, il deposito di esplosivi che, posto vicino al paese, costituisce un grave pericolo per il paese stesso, come lo attestano le numerose disgrazie avvenute in questi ultimi tempi, ed un danno rilevante per i proprietari di terreni. Nel contempo, chiede l'on. Chiaramello, si proceda anche alla alienazione di quegli stabili demoliti o rovinati durante le operazioni belliche che continuano ad occupare terreni di proprietà privata».

Siamo certi che il Ministro nella risposta scritta che gli è richiesta, vorrà soddisfare queste legittime esigenze e plaudiamo all'iniziativa del vice-Sindaco di Torino.

La libertà religiosa davanti all'Assemblea Costituente

La sistemazione della libertà religiosa nella Costituzione della Repubblica Italiana sarà con ogni probabilità oggetto di discussione davanti all'Assemblea Costituente nei prossimi mesi. Terremo al corrente i nostri lettori di questi dibattiti; intanto cominciano a precisarsi le tesi in presenza. Due documenti sono stati infatti distribuiti ai deputati in questi ultimi giorni: il primo è una solenne dichiarazione del Consiglio federale delle Chiese evangeliche in Italia, il secondo è un progetto dovuto al Conte Bernardo Rucellai di Firenze: accogliendo i principi contenuti nel primo l'Assemblea istituirà la libertà di religione in una Repubblica non confessionale rispettosa di tutte le religioni, schierandosi con i principi del secondo l'Assemblea perpetuerà uno stato confessionale, in cui una religione particolare sarà privilegiata rispetto alle altre e nel quale vi sarà libertà di religione come essa si intende modernamente.

Diamo qui i testi di questi due documenti così diversi nella loro formulazione e fra i quali sarà difficile trovare un compromesso.

Ecco la Dichiarazione del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia che si intitola:

«DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI CULTO».

I. — PREMESSA

Il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia sente il dovere di richiamare l'attenzione dei Membri della Costituente sulla precisa esigenza che la nuova Costituzione italiana affermi in modo esplicito ed integrale la libertà di coscienza e di culto.

Tale libertà — sconosciuta negli stati italiani prima del 1848 — non fu accolta se non in forma ristretta ed offensiva nello Statuto albertino che proclamava la sola tolleranza dei culti non cattolici, in conformità della dichiarata confessionarietà che riconosceva il Cattolicesimo romano come la sola religione dello Stato. I governi liberali, succedutisi dall'unità d'Italia al fascismo, cercarono in parte di mitigare questo stato di inferiorità giuridica e di disparità di trattamento per le minoranze religiose, riducendo gradatamente la confessionarietà dello Stato nella legislazione e nella pratica di governo. Ma le leggi emanate a partire dal 1929 ricondussero l'Italia sulle posizioni di un dichiarato ed osservato confessionalismo, per cui quell'«ammissione» che si volle riconoscere ai culti minoritari si tradusse in una condizione giuridica di inferiorità più marcata della «tolleranza» preesistente.

Ora, nel rinnovato clima democratico dell'Italia, le minoranze religiose affermano come sia necessario e urgente che questa disparità di trattamento venga abolita. Si proclamano invece che di fronte allo Stato ed alle sue leggi, a parità di doveri cor-

risponde per tutti i cittadini parità di diritti indipendentemente dalla religione professata o dal fatto che non ne professino alcuna.

La libertà religiosa, intimamente connessa con la libertà di coscienza, è uno dei fondamenti di uno Stato civile; e non potrà sussistere autentica libertà umana, civile e politica senza una inequivoca proclamazione ed una assoluta garanzia della libertà religiosa uguale per tutti.

Ogni trattamento di disparità, che conceda una condizione di privilegio agli uni e crei per gli altri una situazione di inferiorità e di sfavore, è lesivo della coesione civile e politica della nazione e turba quella unità di sentimenti e di propositi nella ricerca del bene comune, che può sussistere tra cittadini di un medesimo paese indipendentemente dalla loro fede o dalla loro incredulità. Unità che solo può aversi nel reciproco rispetto delle fedi e delle opinioni convivenza nella libertà.

A tale unità spirituale ed uguaglianza giuridica è condizione indispensabile una chiara ed inequivoca garanzia costituzionale della libertà di coscienza e di culto.

Il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia non può esimersi dal ricordare solennemente che una vera costituzione democratica dello Stato, consistente non solo in strutture giuridiche, ma in una riaffermazione dei valori fondamentali dello spirito — che solo possono conferire loro una vita durevole — è inconcepibile senza l'affermazione della libertà di coscienza e di culto. Questa libertà, per la sua stessa natura e per il suo altissimo valore morale, raggiunge la radice dello spirito umano, ed è quindi il denominatore, la base insostituibile di tutte le altre libertà e soprattutto la condizione indispensabile perché queste possano essere realmente esercitate.

L'Italia sarà realmente democratica, solo quando gli italiani sapranno vivere liberamente la loro fede religiosa, rispettando pienamente la libertà delle altre fedi, nella parità del trattamento giuridico dei culti; e quando sarà possibile estendere anche all'Italia il riconoscimento contenuto in un radiomessaggio di Pio XII, trasmesso nel luglio 1941 ai cattolici degli Stati Uniti, in occasione di un convegno eucaristico: «Voi vivete in un paese ove la tradizione di libertà vi permette di praticare la fede senza difficoltà ed impedimenti».

II. — PRINCIPI FONDAMENTALI

Come espressione delle suddette esigenze, il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, propone alla Costituente la proclamazione dei seguenti principi:

a) Dichiarazione della piena e completa libertà di coscienza per tutti.

Questo concetto, pur essendo stato considerato dai legislatori italia-

